

Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 41/2022

Interesse variabile e clausola *floor* nei finanziamenti bancari

Valerio Sangiovanni – avvocato e *Rechtsanwalt*

Se il tasso di interesse è variabile, sia la banca sia il soggetto finanziato sono esposti ai rischi di eccessive oscillazioni del tasso. La protezione può avvenire mediante una clausola che limita gli effetti dei rialzi (cap) oppure dei ribassi (floor). Più frequenti sono le clausole floor, sulla cui legittimità la giurisprudenza ha sollevato alcuni dubbi. In questo articolo si esamina la giurisprudenza che si è occupata di queste clausole.

Tassi fissi e tassi variabili

Le banche guadagnano mediante l'applicazione di un tasso d'interesse sul capitale, tasso che può essere fisso o variabile. Se il tasso è fisso, non si pongono particolari problemi di determinatezza oppure di determinabilità della prestazione cui è tenuto il debitore. Il tasso viene di solito espresso sotto forma di "tasso annuo nominale" (Tan). Esso consiste in una percentuale annua applicata sul capitale oggetto dell'operazione di finanziamento. Se il capitale mutuato è di 10.000 euro e il tasso annuo nominale è del 10%, alla fine del primo anno il debitore dovrà corrispondere alla banca 1.000 euro.

Va, inoltre, detto che, di norma, il contratto di finanziamento è corredato di un piano di ammortamento. Il piano di ammortamento è una tabella che elenca le date in cui devono avvenire i pagamenti (tipicamente mensili) da parte del debitore nonché l'importo di ciascuna rata. Il piano di ammortamento prevalente nel sistema bancario italiano è detto "alla francese": la rata è uguale ogni mese, ma la quota capitale e la quota interessi - nell'ambito di ciascuna rata - variano. Più precisamente la quota interessi è più alta nelle prime rate e va poi progressivamente diminuendo; al contrario, la quota capitale è più bassa nelle prime rate e va poi progressivamente aumentando.

Il piano di ammortamento consente al debitore di conoscere *ex ante* l'ammontare della rata e la sua composizione (quota capitale e quota interessi). Se al finanziamento è allegato il piano di ammortamento, diventa difficile per il debitore sostenere che il tasso sia indeterminato. Difatti il cliente dispone di 2 distinte modalità di rilevazione dell'onere finanziario:

- il tasso annuo nominale, indicato in misura percentuale nel testo del contratto;
- l'ammontare di ogni rata, con indicazione specifica per ogni rata della quota capitale e della quota interessi.

Un problema residuo, peraltro, permane per il fatto che le rate dei finanziamenti vengono quasi sempre addebitate con frequenza mensile. Il tasso è indicato in misura percentuale su base annua, ma è addebitato mensilmente. Questa discrasia ha per effetto che il tasso annuo “*effettivo*” (non “*nominale*”) è maggiore di quello “*nominale*” indicato in contratto.

Complessivamente rimane però fermo che, in caso di tassi fissi, i rischi di indeterminatezza o indeterminabilità del tasso sono inferiori che nel caso di tassi variabili. La complessità di determinazione è maggiore nel caso di tassi variabili. E difatti, nel caso in cui il tasso previsto in contratto sia variabile, il debitore si impegna a pagare:

- un certo importo fisso (detto, in inglese, “*spread*”);
- +/- un certo parametro di indicizzazione.

Lo *spread* non genera particolari problemi, essendo fisso e indicato in contratto in misura non variabile nel corso del tempo. Tuttavia, il tasso “*finito*” è dato dalla sommatoria dello *spread* con un secondo elemento: il parametro di indicizzazione.

I parametri di indicizzazione più diffusi sui mercati sono l'*Euribor* e il *Libor*. Mentre lo *spread* è fisso, l'*Euribor* o il *Libor* variano in continuazione. Il tasso finito è il risultato del cumulo di questi 2 fattori. Di seguito qualche esempio per comprendere meglio. Si immagini che lo *spread*, stabilito fin dall'inizio nel contratto di credito e per tutta la durata del finanziamento, sia stato pattuito nella misura del 2% all'anno. Si supponga altresì che l'*Euribor*, previsto come parametro di indicizzazione nel contratto, ammonti – al momento della conclusione del contratto – al 2% all'anno. Nell'esempio fatto, il tasso finito complessivo, al momento della conclusione del contratto di finanziamento, è del 4% all'anno. Se nel successivo periodo di rilevazione l'*Euribor* aumenta al 3%, il tasso finito sarà successivamente del 5% (2% di *spread* + 3% di *Euribor*). E così via, ad aumentare oppure a diminuire, in tutti i successivi periodi di rilevazione.

Nel prosieguo ci si concentra sulla clausola c.d. “*floor*” (“*pavimento*”), che stabilisce in contratto una soglia minima sotto la quale il tasso d'interesse variabile non può mai scendere. Si tratta di una clausola che ha avuto ampia diffusione negli ultimi 10-15 anni, caratterizzati da tassi di interesse particolarmente bassi. Grazie al *floor*, la banca si assicura un rendimento minimo dall'operazione di credito.

Tassi variabili e clausola *floor*

Se il tasso è variabile, le oscillazioni del tasso possono essere verso l'alto oppure verso il basso:

- le oscillazioni verso l'alto sono pericolose per il debitore, in quanto la rata mensile aumenta;

- le oscillazioni verso il basso sono pericolose per il creditore, in quanto la rata mensile diminuisce, e la retribuzione della banca si riduce.

Per controllare l'oscillazione eccessiva dei tassi d'interesse possono essere inserite apposite clausole nel contratto di credito.

Per evitare eccessivi rialzi dei tassi di interesse, una clausola che si può inserire nel rapporto bancario è quella di c.d. "cap" (soglia massima): le parti concordano che il tasso finito non potrà mai superare una determinata soglia. Si immagini che il *cap* sia indicato in contratto nella misura del 7%. Tornando all'esempio fatto (ipotizzando uno *spread* al 2%), laddove l'*Euribor* dovesse superare il 5%, il tasso finito rimarrebbe comunque – in presenza di un *cap* – al 7%. Il *cap* ha dunque la capacità di trasformare il tasso da variabile a fisso quando sono superate determinate soglie. Il *cap* tutela il debitore.

La clausola uguale e contraria al *cap* viene chiamata "floor" (soglia minima): il contratto di finanziamento prevede che il tasso finito non potrà mai scendere sotto una determinata soglia¹. Volendo fare un esempio, si immagini che lo *spread* previsto in contratto sia del 2% e l'*Euribor* al momento della conclusione del contratto sia anch'esso al 2%. Se è previsto un *floor* al 3% e l'*Euribor* scende sotto l'1%, il debitore continuerà a pagare sempre il 3%. La clausola *floor* ha impedito che il tasso scenda sotto il limite minimo pattuito. Il *floor* trasforma il tasso da variabile a fisso quando il tasso finito scende sotto una determinata soglia. La clausola *floor* tutela la banca, assicurando un rendimento minimo al credito. Riassumendo, si può affermare che il tasso *cap* è nell'interesse del debitore (in quanto limita il rialzo dei tassi), mentre il tasso *floor* è nell'interesse del creditore (in quanto limita il ribasso dei tassi). Nei contratti di credito si rinvengono di tanto in tanto clausole *cap* e *floor*. Le clausole *floor* sono più frequenti, in quanto i contratti sono predisposti dalla banca e l'intermediario tende a inserire clausole a sé favorevoli. Se è presente una clausola *floor*, non vi è alcuna necessità che vi sia anche una clausola *cap*. Non esistono disposizioni espresse nell'ordinamento che impongano, in un contratto di finanziamento, in presenza di una soglia minima anche l'inserimento di una soglia massima.

La clausola *floor* è generalmente contenuta fin dall'inizio nel contratto di credito (oppure nelle condizioni generali che disciplinano il rapporto di finanziamento). Se la clausola non c'è *ab origine*, la banca potrebbe però essere tentata di inserirla nel corso del rapporto. L'Arbitro bancario finanziario si è occupato di un caso simile². Si trattava di un mutuo fondiario, e dunque di un contratto di durata, in cui era previsto che il tasso finito fosse composto di *Euribor* – 1,00%. È un caso particolare, in quanto

¹ Sulla clausola *floor* nei contratti di finanziamento cfr. L. Ballerini, "Corrispettivo variabile e clausola "floor" nei contratti del consumatore", in Rivista di diritto dell'impresa, 2018, pag. 389 e ss.; A. Carrisi, "Sulla natura giuridica della clausola "floor": derivato o meccanismo di quantificazione del corrispettivo?", in Diritto del mercato finanziario e assicurativo, 2019, pag. 291 e ss.; D. Maffei, "Usura probabile: costo di estinzione anticipata e clausola "floor"", in Contratti, 2018, pag. 615 e ss..

² Arbitro bancario finanziario, decisione n. 13963/2019, in arbitrobancariofinanziario.it.

lo *spread* è addirittura negativo. A causa della discesa dei tassi, a un certo punto il tasso finito risulta inferiore allo 0. Per questa ragione, la banca esercita lo *ius variandi* e comunica al suo cliente che il tasso finito non potrà mai essere inferiore all'1,50%.

Lo *ius variandi* è un particolare istituto del diritto bancario che consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni del contratto³. Tuttavia l'[articolo 118](#), Tub consente modifiche dei tassi di interesse solo nei conti correnti e non nei mutui. L'Arbitro bancario finanziario dichiara dunque l'inefficacia della variazione. Ciò significa che il tasso d'interesse che potrà essere applicato è quello risultante dal contratto originario, ossia *Euribor* – 1,00%.

Questo precedente è interessante anche sotto un altro profilo. Seppure l'Arbitro bancario finanziario dichiara inefficace la modifica unilaterale del tasso d'interesse, il collegio decidente riflette sulla possibilità che un contratto di mutuo preveda un tasso negativo. Se difatti la somma algebrica di *Euribor* e *spread* scende sotto lo 0, si avrebbe il paradosso che la banca mutuante dovrebbe corrispondere al cliente degli interessi negativi. Secondo l'Abf, una situazione del genere non sarebbe legittima, poiché un tasso negativo è incompatibile con il contratto di mutuo. Per mutuo si intende, ai sensi di legge, “il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro ... e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità” ([articolo 1813](#), cod. civ.). Secondo l'Arbitro, l'obbligo di restituzione del capitale caratterizza il contratto di mutuo: se venisse meno l'obbligo di restituire almeno il capitale, il contratto sarebbe nullo per difetto di causa.

In conclusione, l'Arbitro bancario finanziario dichiara l'inefficacia della clausola *floor* e per l'effetto dispone che il tasso d'interesse applicato sia quello calcolato secondo la formula prevista dal contratto di mutuo, fermo restando che tale tasso non potrà in alcun momento essere negativo.

Le clausole *floor* nei contratti con le imprese

La questione giuridica da trattare è se le clausole *floor*, favorevoli alle banche, presentino in via generale profili di illegittimità (o di inefficacia). Per rispondere alla domanda, è opportuno distinguere fra contratti conclusi con imprese e contratti conclusi con consumatori.

Nel caso di contratti conclusi fra banche e imprese, il tasso di interesse costituisce la prestazione cui è tenuto il debitore. Il tasso di interesse deve necessariamente risultare dal contratto: l'[articolo 117](#),

³ In tema di *ius variandi* bancario si veda A. M. Benedetti, “Il “*ius variandi*”, nei contratti bancari, esiste davvero? Appunti per una ricostruzione”, in Banca borsa e titoli di credito, 2018, I, pag. 613 e ss.; C. Marseglia, “Rilevanza dell'adeguata informazione del giustificato motivo nell'esercizio del “*ius variandi*””, in Contratti, 2016, pag. 1108 e ss.; V. Tavormina, ““*Ius variandi*” e contratti bancari”, in Giurisprudenza commerciale, 2013, I, pag. 309 e ss..

comma 4, Tub prevede che: “*i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*”.

L’assenza del tasso di interesse, peraltro, non determina la nullità del contratto, ma solo la nullità della singola clausola che non indica il tasso (o lo indica in modo indeterminato). Inoltre, vi è un meccanismo di sostituzione automatica. La legge stabilisce difatti che, in sostituzione, si applica “*il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali ... emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto*” ([articolo 117](#), comma 7, Tub). Si tratta, del resto, di un’applicazione del principio di conservazione del contratto. Sarebbe sproporzionato se la mancanza del tasso di interesse determinasse la nullità dell’intero rapporto di finanziamento. Secondo la regola generale, la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto, salvo casi eccezionali⁴.

Se è presente una clausola *floor*, peraltro, non si pone alcun problema di assenza del tasso di interesse. Si potrebbe, in tesi, porre una diversa questione di indeterminatezza del tasso. Gli interessi, difatti, devono essere determinati o almeno determinabili. Questo principio risulta dal combinato disposto delle seguenti disposizioni:

- l’[articolo 1284](#), comma 2, cod. civ.: “*allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura*”;
- l’[articolo 1346](#), cod. civ., secondo cui “*l’oggetto del contratto deve essere ... determinato o determinabile*”.

Nel caso di clausola *floor*, la misura dell’interesse risulta determinata. È vero che si ha un tasso oscillante verso l’alto o verso il basso in relazione all’oscillazione di *Euribor* o *Libor*. E tuttavia, se il tasso finito scende fino al livello del *floor*, esso si trasforma sì in un tasso fisso (non più variabile), ma si tratta pur sempre di un tasso determinato nel suo ammontare.

Complessivamente, dunque, non paiono esserci – in via astratta e generale – profili di illegittimità della clausola *floor* se il contratto è concluso fra una banca e un’impresa.

La possibile invalidità della clausola *floor* va distinta dalla sua possibile inefficacia. Qualche volta è stata sollevata l’eccezione che la clausola andrebbe sottoscritta specificamente ai sensi dell’[articolo 1341](#), cod. civ. Come è noto, l’articolo 1341, comma 2, cod. civ. elenca alcune clausole, particolarmente vantaggiose per chi le ha predisposte e particolarmente svantaggiose per l’altra parte, che debbono essere approvate specificamente per iscritto dal contraente debole. Senza la doppia firma, la clausola è inefficace.

⁴ A mente dell’articolo 1419, comma 1, cod. civ. “*la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpito dalla nullità*”.

Senonché la giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, afferma che l'elenco previsto dal comma 2 dell'articolo 1341, cod. civ. è tassativo: al di fuori dei casi ivi espressamente previsti, non vi è obbligo di doppia sottoscrizione, rivivendo il principio di libertà delle forme. Se si esamina l'elenco portato da questa disposizione, non si trovano tipologie di clausole che possano essere ricondotte alla clausola *floor*.

L'Arbitro bancario finanziario si è occupato molto recentemente della questione se una clausola *floor* debba essere approvata specificamente dal cliente bancario⁵. La risposta che dà l'Abf è negativa, proprio in considerazione del fatto che non si tratta di una delle clausole rientranti nell'elenco tassativo previsto dall'[articolo 1341](#), comma 2, cod. civ. Il ricorso venne presentato da una società, cui non è applicabile il Codice del consumo: non si poneva dunque l'ulteriore problema della possibile vessatorietà ai sensi dell'[articolo 33](#), Codice del consumo. L'articolo 1341, cod. civ. si applica indipendentemente dalla qualità di consumatore del cliente, e dunque anche alle società.

Le clausole *floor* nei contratti con i consumatori

La questione della legittimità della clausola *floor* è più articolata in caso di contratti conclusi fra la banca e un consumatore. Va detto che è piuttosto frequente che la controparte della banca sia un consumatore. Si considerino ad esempio i contratti di mutuo fondiario: nonostante l'importo di solito ingente, il contraente è spesso un consumatore che intende acquistare una abitazione. Oppure si pensi ai prestiti finalizzati o personali previsti dalla disciplina sul credito al consumo. Qui è addirittura la legge a stabilire che si tratta di prodotti bancari destinati esclusivamente ai consumatori.

Consumatore è: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”* ([articolo 3](#), Codice del consumo). La natura di consumatore implica che trovino applicazione le disposizioni del Codice del consumo. Si dovrà, in particolare, vagliare se la clausola *floor* sia vessatoria. La legge prevede che *“nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”* (articolo 33, comma 1, [Codice](#) del consumo). In questa prospettiva un profilo di squilibrio potrebbe aversi quando il contratto prevede la clausola *floor*, mentre non prevede la clausola *cap*. Vi è squilibrio in quanto solo una parte (la banca) può giovare della fluttuazione dei tassi: se i tassi salgono, non interviene il *cap* e il consumatore paga molti interessi; al contrario, se i tassi scendono, opera il *floor* e la banca guadagna

⁵ Arbitro bancario finanziario, decisione n. 8843/2022, in [arbitrobancariofinanziario.it](#).

comunque un certo ammontare di interessi. Un contratto di credito con *floor* e senza *cap* potrebbe dunque reputarsi di natura vessatoria.

Il Codice del consumo prevede però che “*la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile*” ([articolo 34](#), comma 2, Codice del consumo). Questa disposizione potrebbe essere di ostacolo a considerare la clausola *floor* come vessatoria, in quanto gli interessi sono il corrispettivo che il consumatore paga alla banca.

Una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Milano si è occupata proprio della vessatorietà della clausola *floor*⁶. Si trattava di una causa avviata da un’associazione di consumatori contro un’importante banca di rilevanza nazionale. Le condizioni generali del contratto di mutuo a tasso variabile prevedevano una clausola *floor*. Era peraltro una clausola *floor* dal contenuto particolare. Le condizioni generali prevedevano che il tasso finito fosse la sommatoria di uno *spread* e dell’*Euribor*. La clausola stabiliva che laddove l’*Euribor* assumesse valore negativo, esso dovesse considerarsi uguale a 0. In questo modo la banca avrebbe percepito sempre lo *spread*, non potendo mai l’*Euribor* intaccare lo *spread*. La Corte d’Appello di Milano osserva che il complesso delle condizioni economiche del contratto generano squilibrio, in quanto il *floor* non è compensato dalla presenza di un *cap*. La banca si difende sostenendo che la pattuizione sugli interessi (ossia: *spread* + *Euribor* + *floor*) riguarda la convenienza economica del contratto di mutuo, che non può essere sindacata sotto il profilo della vessatorietà. Il giudice milanese, tuttavia è di avviso diverso: le clausole sugli interessi riguardano i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto, cosicché non vi sarebbe uno squilibrio solo di carattere economico, ma anche di natura giuridica. In conclusione, la Corte d’Appello di Milano stabilisce che la clausola è vessatoria e ne inibisce l’uso alla banca.

La clausola *floor* come contratto derivato implicito?

Qualche volta è stata sollevata, nell’ambito di azioni giudiziarie contro le banche, la contestazione che il tasso *floor* configurerebbe un contratto derivato “*implicito*”, con conseguente applicazione delle disposizioni del Testo unico della finanza. Il ragionamento sotteso a questa eccezione è che il tasso *floor* trasforma il tasso da variabile a fisso. La clausola configurerebbe dunque un’opzione (di passare da una tipologia di tasso a un’altra), la quale è uno degli strumenti derivati previsti dal Tuf.

Laddove si riuscisse a qualificare l’intero contratto (oppure anche solo la clausola *floor*) come un contratto derivato, troverebbe applicazione il Testo unico della finanza. Più precisamente, dovrebbe

⁶ Corte d’Appello di Milano, 6 settembre 2022, in [centroanomaliebancarie.it](#).

essere applicato l'[articolo 21](#), Tuf, che contiene le norme di comportamento degli intermediari finanziari. Questa disposizione di legge, unitamente al regolamento attuativo della Consob (detto regolamento "intermediari"), impone alla banca una serie di cautele a protezione dell'investitore:

1. l'obbligo di raccogliere dal cliente le risposte a un questionario di profilatura;
2. l'obbligo di informare bene il cliente su caratteristiche e rischi degli investimenti;
3. l'obbligo di informare il cliente sui conflitti d'interesse;
4. l'obbligo di porre in essere solo operazioni adeguate al profilo del cliente.

Se viene accolta l'eccezione di contratto derivato, la banca si trova spiazzata, avendo fatto affidamento sul fatto che il contratto era un normale contratto bancario: gli obblighi di condotta – tipici dell'intermediazione finanziaria - non sono stati rispettati dall'intermediario, proprio perché questi reputava sussistere un contratto meramente bancario. Applicandosi le norme di comportamento previste dalla legge e dal regolamento Consob, il cliente potrebbe eccepire la loro violazione e chiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno.

Va detto che la tesi secondo cui la clausola *floor* configurerebbe un contratto derivato implicito (ossia nascosto e "scritto dentro" il contratto bancario) non ha trovato particolare accoglimento in giurisprudenza. Di queste problematiche si è occupato molto recentemente anche l'Arbitro bancario finanziario⁷. Si trattava di un mutuo fondiario contenente una clausola *floor*, secondo cui "il tasso minimo da corrispondere in ogni caso non sia inferiore al 5,40%". Il ricorrente ritiene che il *floor* configuri un derivato implicito e comporti l'applicazione del Testo unico della finanza. L'Abf afferma invece che il Tuf non è applicabile a una clausola che concerne solo la determinazione del corrispettivo spettante alla banca e che la previsione in un contratto di mutuo di un tasso di interesse prefissato nella soglia minima non contrasta con alcuna norma inderogabile.

Sempre in tema di asserita illegittimità della clausola *floor*, per la sua assimilabilità a un contratto derivato, si può segnalare una sentenza del Tribunale di Roma⁸. Si trattava di un contratto di *leasing* contenente una clausola *floor*: "qualora il parametro risultasse inferiore al 3,914% non si procederà a conguaglio alcuno oltre tale soglia". Il tasso era dunque variabile, ma non sarebbe potuto scendere sotto la percentuale indicata, sussistendo una soglia minima di guadagno per la banca.

L'utilizzatore eccepisce che la clausola *floor* configurerebbe un contratto derivato implicito, sotto forma di opzione. Il Tribunale di Roma osserva anzitutto che la locazione finanziaria non è uno dei servizi di investimento previsti dall'[articolo 1](#), Tuf. Similmente, la presenza di una clausola *floor* non muta la

⁷ Arbitro bancario finanziario, decisione n. 6936/2022, in [arbitrobancariofinanziario.it](#).

⁸ Tribunale di Roma, 6 gennaio 2022, in [dirittodelrisparmio.it](#).

natura del contratto: si tratta di un contratto bancario e non di un contratto dell'intermediazione finanziaria. La presenza di un tasso d'interesse variabile introduce una certa aleatorietà nel contratto: il canone da pagare dipende dalle oscillazioni dell'*Euribor*. Tuttavia, ciò non significa che il contratto sia di natura aleatoria.

Non vi è nemmeno indeterminatezza del tasso di interesse, in quanto esso è ancorato alle oscillazioni di un parametro certo (l'*Euribor*, appunto). Secondo il Tribunale di Roma una clausola *floor* non presenta profili di invalidità, in quanto essa soddisfa un bisogno meritevole della banca: quello di assicurarsi un rendimento sicuro dall'operazione di finanziamento. Il giudice romano rileva anzi che il rischio per la banca è maggiore del rischio del singolo utilizzatore. Poiché difatti la banca conclude professionalmente numerosi contratti di *leasing*, l'eventuale discesa drastica dei tassi di interesse – se non ci fosse la clausola *floor* – determinerebbe conseguenze molto negative per i bilanci dell'intermediario.

In conclusione, secondo il Tribunale di Roma, la clausola di indicizzazione e la clausola *floor* servono solo, rispettivamente, a determinare il compenso spettante alla banca (clausola di indicizzazione) e a evitare che l'operazione di credito risulti troppo poco vantaggiosa per la banca (clausola *floor*). Si tratta di pattuizioni sul corrispettivo. Non si tratta invece di elementi idonei a modificare la causa del contratto, che rimane sempre creditizia e non finanziaria. Non vi sono dunque margini per qualificare il contratto (o anche solo la clausola *floor*) come un contratto dell'intermediazione finanziaria. In definitiva le domande del cliente vengono rigettate.

Anche il Tribunale di Napoli ha negato che la clausola *floor* possa configurare un contratto derivato⁹. Il giudice napoletano rileva che il *floor* non ha la finalità di realizzare un investimento. Si tratta semplicemente di una clausola finalizzata ad assicurare un rendimento minimo alla banca, esigenza particolarmente sentita quando i tassi di interesse sui mercati sono bassi.

Per finire e per completezza di esposizione, si osservi che l'effetto di controllo delle oscillazioni dei tassi d'interesse può essere raggiunto anche con dei veri e propri contratti derivati su tassi d'interesse, totalmente separati dai contratti di finanziamento; si concludono 2 contratti: il contratto di finanziamento e quello derivato. Fra i più diffusi contratti derivati concernenti i tassi di interesse vi sono gli "*interest rate swap*" (*Irs*): la traduzione testuale è quella di "*contratti di scambio su tassi d'interessi*"¹⁰.

⁹ Tribunale di Napoli, 30 giugno 2021..

¹⁰ In tema di *interest rate swap* cfr. F. Caputo Nasseti, "*Interest rate swap* a copertura dell'*indebitamento complessivo*", in *Giurisprudenza commerciale*, 2018, II, pag. 965 e ss.; S. D'Andrea, "*L'interest rate swap*", *specchio del nostro tempo*, è una scommessa che non dà luogo ad azione: *incostituzionalità dell'art. 23, comma 5, tuf per eccesso di delega*", in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2020, pag. 207 e ss.; M. R. Nuccio, "*Finanza derivata e meritevolezza. Il problema degli interest rate swap con funzione di copertura*", in *Rassegna di diritto civile*, 2019, pag. 952 e ss..

A seconda dell'andamento favorevole o sfavorevole dei tassi di interesse, sarà una parte (di volta in volta la banca oppure l'impresa) a dover pagare all'altra una certa somma a una certa scadenza.

Gli *interest rate swap* vengono usati quando il debitore è indebitato a tasso variabile nel contratto sottostante. Il debitore a tasso variabile teme una crescita futura dei tassi d'interesse: se i tassi salgono, l'onere finanziario per l'imprenditore diventa più pesante e, in alcuni casi, potrebbe diventare insostenibile. Mediante un *Irs*, si può tenere sotto controllo l'andamento dei tassi, in quanto il contratto derivato inserisce una soglia sotto la quale il tasso d'interesse non può mai scendere.

EVOLUTION Euroconference

COSA PUOI FARE CON EUROCONFERENCE EVOLUTION

- NOVITÀ NORMATIVE E APPROFONDIMENTI**
Le **schede di studio** prodotte dal Comitato Scientifico Euroconference in relazione a ciascuna tematica, analizzano normativa, prassi e giurisprudenza rilevante, oltre ad affrontare i casi operativi.
- SCADENZE NORMATIVE SEMPRE SOTTO CONTROLLO**
Lo **scadenziario** evidenzia le scadenze più rilevanti del mese con impatti sulle scritture contabili, esempi e formulari di riferimento.
- TUTTE LE RISPOSTE CHE CERCHI**
Un motore di ricerca avanzato che riesce a trovare il **maggior numero di contenuti in linea con la tipologia di richiesta** ordinandoli per importanza e rilevanza.
Al tempo stesso il chatbot consente l'accesso diretto a un contenuto specifico tramite il sistema **oneclick**. L'utente, dunque, non avrà come risultato una serie di documenti da analizzare ma giungerà **direttamente alla risposta**.
- AGGIORNAMENTO**
Il quotidiano **Euroconference News** tutti i giorni commenta le novità della prassi e della legge con sintesi d'autore.
Gli incontri settimanali live di **Euroconference In Diretta** della durata di 1 ora forniscono un puntuale aggiornamento sull'evoluzione normativa.

SCOPRI DI PIÙ